

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
89/C 100/01	ECU.....	1
89/C 100/02	Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio relativa ad una domanda di attestazione negativa o di esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE Pratica n. IV/32.846 — Metal-europ SA	2
Corte di giustizia		
89/C 100/03	Causa 57/89: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 28 febbraio 1989	4
89/C 100/04	Causa 58/89: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 28 febbraio 1989	4
89/C 100/05	Causa 79/89: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, nella causa Brown Boveri & Cie. AG contro Hauptzollamt di Mannheim	5
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
89/C 100/06	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità	6
89/C 100/07	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità	8
89/C 100/08	Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 79/373/CEE, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali	10

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

20 aprile 1989

(89/C 100/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,5423	Peseta spagnola	129,107
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,7239	Scudo portoghese	172,133
Marco tedesco	2,08011	Dollaro USA	1,11762
Fiorino olandese	2,34632	Franco svizzero	1,82227
Sterlina inglese	0,653959	Corona svedese	7,07842
Corona danese	8,09880	Corona norvegese	7,54950
Franco francese	7,03986	Dollaro canadese	1,32292
Lira italiana	1525,32	Scellino austriaco	14,6363
Sterlina irlandese	0,779805	Marco finlandese	4,64705
Dracma greca	177,433	Yen giapponese	147,581
		Dollaro australiano	1,39441
		Dollaro neozelandese	1,82528

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 del Consiglio ⁽¹⁾ relativa ad una domanda di attestazione negativa o di esenzione a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE

Pratica n. IV/32.846 — Metaleurop SA

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(89/C 100/02)

1. Il 29 agosto 1988 alla Commissione è pervenuta una domanda, presentata congiuntamente dalla società francese Société minière et métallurgique Peñaroya SA e dalla società tedesca Preussag Aktiengesellschaft, intesa ad ottenere un'attestazione negativa o, in subordine, un'esenzione relativa all'accordo concluso fra le due società in data 22 aprile 1988. Tale accordo riguarda essenzialmente la fusione delle attività «metalli non ferrosi» dei due gruppi, con l'obiettivo di rafforzare la posizione grazie ad una maggiore efficienza, e la creazione di una nuova società, denominata Metaleurop SA.

Nel prosieguo vengono illustrate le disposizioni principali dell'accordo in questione e il contesto economico nel quale lo stesso si inserisce.

2. La società Preussag, dopo aver preliminarmente riunito in seno ad una società finanziaria le proprie attività nel settore metallurgico, vale a dire le fonderie di zinco con processo elettrolitico, le fonderie di piombo, il trattamento del piombo di seconda fusione nonché i settori della zincatura e dei metalli speciali, ha trasferito alla società Peñarroya la proprietà di tale finanziaria.

3. Tale operazione è stata realizzata attraverso un primo aumento di capitale di Peñarroya per un importo di 441 milioni di FF interamente sottoscritto da Preussag. Quest'ultima pertanto detiene ora il 45 % circa del capitale di Peñarroya, denominata nel frattempo Metaleurop SA.

4. L'altro azionista principale della nuova società Metaleurop sarà la società Imetal.

La Imetal, dopo aver detenuto per molto tempo, una quota importante delle azioni della Peñarroya, aveva portato, a fine marzo 1988, attraverso un'offerta pubblica di acquisto, al 15,9 % la propria partecipazione in tale società.

Un secondo aumento di capitale di Peñarroya, sottoposto all'approvazione di un'assemblea mista del 7 novembre 1988 e riservato alla Imetal, ha portato la partecipazione di Imetal al 20 % circa del capitale della nuova società Metaleurop.

In conseguenza di tali operazioni, i principali azionisti di Metaleurop SA sono ora le società Preussag e Imetal con rispettivamente il 45 % e il 20 % circa del capitale.

Il restante 35 % è in mano al pubblico.

5. La nuova società Metaleurop disporrà di un'organizzazione commerciale indipendente, nonché di organi

di gestione propri. Essa avrà infatti da un lato un comitato di vigilanza composto di nove membri, di cui due in rappresentanza di Preussag, due in rappresentanza di Imetal e cinque personalità indipendenti, e dall'altro un comitato esecutivo composto da due amministratori delegati in rappresentanza di Preussag e due in rappresentanza di Imetal/Peñarroya.

6. La fusione fra le società Preussag e Peñarroya riguarda i mercati dello zinco e del piombo, due settori economici di cui è opportuno ricordare le particolari caratteristiche.

7. I dati relativi alla produzione e al consumo dei due mercati in causa portano alle seguenti osservazioni: la produzione di zinco nella Comunità nel 1987 ammontava a 1 966 000 t mentre il consumo si limitava a 1 720 000 t. Malgrado tale eccesso di produzione, venivano importati notevoli quantitativi all'interno della Comunità e si registravano numerose esportazioni.

Per quanto riguarda il mercato del piombo, nel 1987 la produzione e il consumo nella Comunità si equilibravano ammontando ciascuno a circa 1 600 000 t. Nonostante tale situazione sono avvenute numerose importazioni.

8. Le società Preussag e Peñarroya detenevano entrambe una quota importante dei mercati in questione.

9. Sul mercato dello zinco, Preussag e Peñarroya detenevano rispettivamente l'11 %, e il 12 % circa del mercato.

La società Preussag ha chiuso la maggior parte degli impianti della sua fabbrica di trattamento dello zinco di seconda fusione a Harlingerode, lasciando aperti solo due forni per prove per un periodo di un anno.

La quota di mercato di Metaleurop dovrebbe essere dell'ordine del 20 %. Sul mercato comunitario essa si troverà in concorrenza con altri produttori europei, come l'Union Minière (± 25 %), Budelco (± 11 %), Asturiana del Zinc (± 11 %), Nuova Samin (± 7 %), AMS (± 6 %) nonché con produttori di paesi terzi.

10. Per quanto riguarda il mercato del piombo, le società Preussag e Peñarroya detenevano rispettivamente l'11 % e il 18 % del mercato.

Attraverso la fusione, la nuova società Metaleurop SA diventerà il primo produttore europeo con una quota di mercato di circa il 29 % ma anche in questo caso essa si troverà in concorrenza con altri produttori comunitari, come Britannia Refined Metals (± 10 %), Nuova Samin

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

($\pm 9\%$), Metallgesellschaft ($\pm 7\%$) nonché una ventina di piccoli produttori di piombo di seconda fusione ($\pm 28\%$) e con produttori di paesi terzi.

11. Pertanto, malgrado l'importanza della quota di mercato detenuta da Metaleurop, sembra poco probabile che essa possa essere in grado di esercitare una influenza determinante sul livello dei prezzi del piombo, a causa, da un lato, dell'elevato numero di produttori esistenti e, dall'altro, per la facilità con cui gli utilizzatori possono approvvigionarsi all'esterno della Comunità, tenuto conto dei modesti dazi doganali che colpiscono questi prodotti.

12. Inoltre le modalità della formazione dei prezzi in questi due settori e, in particolare, il carattere essenzialmente speculativo delle transazioni effettuate alla London Metal Exchange (LME) rendono ancora più improbabile la possibilità che Metaleurop possa esercitare un'influenza determinante sul livello dei prezzi.

13. In effetti, i prezzi del piombo e dello zinco si formano con riferimento alle quotazioni espresse alla LME, che da un lato funziona come borsa valori e dall'altro possiede magazzini dove è possibile sia consegnare i prodotti che approvvigionarsi.

14. Sul mercato del piombo, i prezzi di vendita si basano esclusivamente sulle quotazioni della LME. Per quanto riguarda il prezzo dello zinco, anche in questo caso sembra che le quotazioni della LME esercitino un'influenza determinante. Con decisione 84/405/CEE (¹), la Commissione aveva vietato la pratica di fissare in comune il cosiddetto «prezzo produttore» in vigore dal luglio 1964 all'ottobre 1977, nonché le manovre dirette ad influenzare congiuntamente il prezzo dello zinco alla Borsa dei metalli di Londra da parte dei sei produttori europei.

Questa decisione rilevava tuttavia che nel 1977 il prezzo alla produzione che, secondo le imprese era stato adottato allo scopo di urtare le sensibili fluttuazioni e gli aumenti di azione speculativa delle quotazioni alla LME, non veniva più applicato in Europa.

D'altra parte fino a dicembre 1988, in *Metal Bulletin* di Londra ha pubblicato periodicamente un «prezzo europeo produttore» fissato partendo dalle rilevazioni dei prezzi di vendita che tale periodico effettuava presso i vari fonditori e società minerarie, e i fornitori di metallo o di concentrati di zinco trasformati in Europa.

Ma tale periodico ormai non pubblica più tali informazioni (²).

15. Malgrado l'ampiezza dell'operazione di concentrazione descritta sopra fra i gruppi Peñarroya e Preussag, questa non sembra esser tale da poter impedire il mantenimento di una effettiva concorrenza sul mercato comunitario a causa, in particolare, della presenza di altri produttori importanti, del mantenimento di una importante corrente d'importazioni nella Comunità da paesi terzi e del ruolo influente, vuoi determinante, svolto dalla LME sulla formazione dei prezzi.

16. Sulla base degli elementi suesposti, la Commissione intende adottare una decisione favorevole nei confronti dell'accordo in questione.

Essa invita preliminarmente i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni nel termine di un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, menzionando il riferimento «IV/32.846 — Metaleurop SA», al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della concorrenza
Direzione intese, abusi di posizioni dominante e altre distorsioni di concorrenza II
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

(¹) GU n. L 220 del 17. 8. 1984, pag. 27.

(²) «Metal Bulletin» del 30. 12. 1988, n. 7347, pag. 7.

CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 28 febbraio 1989

(Causa 57/89)

(89/C 100/03)

Il 28 febbraio 1989 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Ingolf Pernice, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del trattato CEE, in quanto ha adottato o eseguito nelle zone di protezione del Leybucht e del Rysumer Nackens misure di arginamento incompatibili col suo obbligo di adottare misure idonee a prevenire perturbazioni dannose all'habitat degli uccelli protetti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, prima frase e dell'allegato 1 della direttiva 79/409/CEE⁽¹⁾, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
2. condannare la convenuta alle spese di causa.

Mezzi e principali argomenti

I territori del Leybucht e del Rysumer Nackens sono considerati zone di protezione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva. L'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva non ammette perturbazioni dannose e perciò deterioramento della situazione per i territori una volta che sono stati dichiarati zone di protezione. Al riguardo sono fondamentalmente escluse anche misure della difesa costiera, laddove queste non servono specificamente ed esclusivamente alla sicurezza della consistenza della zona di protezione degli uccelli nella sua data forma. Deroghe appaiono ammissibili solo in caso di uno «stato di necessità che va al di là della legge» di pericolo per la vita umana, anche questo però solo alla condizione che le misure si limitino al minimo assoluto indispensabile nel recare perturbazione alle zone dichiarate di protezione.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, presentato il 28 febbraio 1989

(Causa 58/89)

(89/C 100/04)

Il 28 febbraio 1989 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Ingolf Pernice, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del trattato CEE, in quanto non ha adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per una completa trasposizione nel diritto nazionale della direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, relativa ai requisiti di qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri⁽¹⁾, nonché della direttiva 79/869/CEE, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri⁽²⁾, e in quanto non ha ottemperato completamente agli obblighi di motivazione ad essa derivanti dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 10 della direttiva 75/440/CEE e dall'articolo 8 della direttiva 79/869/CEE;
2. condannare la convenuta alle spese.

Mezzi e principali argomenti

Nella sua comunicazione del 14 gennaio 1988 la convenuta sostiene che le disposizioni della direttiva sono state trasposte in particolare mediante i paragrafi 2, 3, 6, 7 e 36 b della Wasserhaushaltsgesetz (WHG) (legge sul bilancio idrico). Come esposto dettagliatamente nel parere motivato della Commissione, se queste disposizioni possono rendere possibile misure per la trasposizione e l'attuazione delle direttive, esse però fanno capire tanto quanto le disposizioni dei Länder, comunicate alla Commissione, che siano state adottate effettivamente le mi-

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44.

sure necessarie. Come chiarisce la comunicazione del 26 gennaio 1989, la convenuta ha cominciato solo alla fine del 1988, cioè circa dieci anni dopo la scadenza del termine per la trasposizione, ad adottare le prime misure per l'adempimento dei suoi obblighi. La convenuta non ha contestato il fatto che gli obblighi di comunicazione derivanti dal combinato disposto dell'articolo 4, paragrafo 2 e dell'articolo 10 della direttiva 75/440/CEE, nonché dall'articolo 8 della direttiva 79/869/CEE sussistessero, essa non ha però affermato che tali obblighi fossero stati completamente adempiuti.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal
Bundesfinanzhof, nella causa Brown Boveri & Cie. AG
contro Hauptzollamt di Mannheim**

(Causa 79/89)

(89/C 100/05)

Con ordinanza 13 febbraio 1989, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 marzo 1989, nella causa Brown Boveri & Cie. AG Mannheim 1 contro Hauptzollamt di

Mannheim, il Bundesfinanzhof, settima sezione, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1224/80 ⁽¹⁾ andasse interpretato, nell'anno 1982, nel senso che fosse da considerare integralmente quale valore di transazione il prezzo fatturato di supporti informatici importati con software registrato, che il fornitore aveva fatturato al dichiarante con un unico prezzo, ovvero se fosse da considerare valore di transazione solo la parte del prezzo fatturato corrispondente ai supporti informatici. Se vi fosse al riguardo differenza a seconda che il dichiarante avesse indicato distintamente i prezzi dei supporti informatici e quello del software al momento da prendere in considerazione o successivamente.
2. Se le spese di montaggio debbano essere considerate distinte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1224/80, solo se l'indicazione all'autorità doganale avvenga già nel momento da prendere in considerazione.

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità

COM(88) 815 def. — SYN 185

(Presentata dalla Commissione l'11 gennaio 1989)

(89/C 100/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 8 A del trattato, la Comunità deve adottare provvedimenti intesi a realizzare progressivamente — nel periodo sino al 31 dicembre 1992 — il mercato interno, il quale comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale sia assicurata, in particolare, la libera circolazione delle persone, secondo le disposizioni del trattato stesso;

considerando che occorre evitare il deteriorarsi della situazione dei lavoratori degli Stati membri che si spostano a scopo di lavoro e dei loro familiari, dato che le disposizioni attualmente in vigore non rispondono più integralmente alle esigenze di una società in pieno mutamento;

considerando che è indispensabile adattare al nuovo contesto socioeconomico le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 312/76 del Consiglio ⁽²⁾ e consolidare i risultati giurisprudenziali della Corte di giustizia delle Comunità europee incorporando nella legislazione comunitaria i principi da questa enunciati;

considerando che, nella prospettiva del completamento del mercato interno e per rendere quanto più completo possibile l'esercizio effettivo del diritto fondamentale della libera circolazione, è necessario eliminare gli ostacoli ancora esistenti sul piano dei diritti individuali dei

lavoratori alla mobilità, in particolare quelli derivanti, da un lato, dal fatto che la condizione di territorialità limita l'applicazione della parità di trattamento e, dall'altro, dalle restrizioni del diritto al raggruppamento delle famiglie imposte dalle disposizioni attualmente in vigore;

considerando che, nella risoluzione del 16 luglio 1985 ⁽³⁾ sugli orientamenti per una politica comunitaria delle migrazioni, il Consiglio riconosce che, per quanto riguarda la normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori, va dato carattere prioritario al miglioramento dell'applicazione della stessa esaminando se essa debba essere modificata o integrata;

considerando che è opportuno rafforzare il controllo, degli Stati membri, dell'applicazione effettiva del principio della parità di trattamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1612/68 è modificato come segue:

1) All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

«Egli fruisce anche degli aiuti alla mobilità e all'assunzione previsti per i lavoratori nazionali che si trasferiscono all'interno del paese o verso altri Stati membri o non membri per esercitarvi un'attività subordinata.»

2) All'articolo 7, paragrafo 3, i termini «dell'insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione» sono sostituiti dai termini seguenti:

«della formazione, del riadattamento e della rieducazione professionali».

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. C 186 del 26. 7. 1985, pag. 3.

3) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Lo Stato membro in cui le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative attribuiscono effetti giuridici o subordinano la concessione di vantaggi sociali o fiscali a determinati fatti o eventi tiene conto, in misura adeguata, di tali fatti o eventi verificatisi in un altro Stato membro, come se fossero accaduti sul territorio nazionale.»

4) All'articolo 8, primo comma, dopo «esercizio di una funzione di diritto pubblico» sono inseriti i termini seguenti:

«se si tratti di attività connesse con l'esercizio della pubblica autorità.»

5) All'articolo 9, paragrafo 1, sono aggiunti i termini seguenti:

«, i mezzi di finanziamento e i sussidi».

6) È inserito l'articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Le disposizioni del presente titolo II si applicano ad ogni cittadino di uno Stato membro, inviato dal suo datore di lavoro, esercitante un'attività sul territorio di uno Stato membro, ad effettuare le sue prestazioni contrattuali in un altro Stato membro o fuori del territorio della Comunità.»

7) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

Hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro, occupato nel territorio di uno Stato membro, anche se non hanno la cittadinanza di uno Stato membro:

- a) il coniuge e i loro discendenti;
- b) gli ascendenti del lavoratore o del coniuge,
- c) ogni altro membro della famiglia che sia a carico del lavoratore o del coniuge o che conviva con il lavoratore o il coniuge nel paese di provenienza.»

8) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

I membri della famiglia, ai sensi dell'articolo 10, di un lavoratore che eserciti sul territorio di uno Stato membro un'attività subordinata o non subordinata, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, hanno il diritto di accedere ad ogni attività su tutto il territorio del medesimo Stato e di esercitarla in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che ivi disciplinano l'occupazione dei lavoratori aventi la cittadinanza di tale Stato.

Non pregiudica tale diritto il decesso del lavoratore da cui i membri della famiglia dipendono, né lo scioglimento del matrimonio.»

9) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

I membri della famiglia di un lavoratore, ai sensi dell'articolo 10, che risiedono sul territorio dello Stato membro nel quale il lavoratore è o è stato occupato, godono dei medesimi vantaggi sociali dei cittadini di tale Stato; essi sono inoltre ammessi a frequentare i corsi d'istruzione generale, di apprendistato e di formazione professionale, universitaria o non universitaria, alle medesime condizioni previste per i cittadini dello Stato stesso.

Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a consentire a queste persone di frequentare i suddetti corsi nelle migliori condizioni e adottano le iniziative necessarie per semplificare le formalità, cosicché le spese per la pratica ad essi relativa corrispondano a quelle sostenute dai cittadini di tale Stato.»

10) È inserito l'articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis

Le disposizioni del titolo III si applicano anche ai membri della famiglia del lavoratore trovantisi nella situazione contemplata dall'articolo 9 bis.»

11) Il testo dell'articolo 43 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 43

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire efficacemente l'applicazione, da parte di ogni persona fisica o giuridica, del principio della parità di trattamento nei settori formanti oggetto del presente regolamento e per reprimere ogni violazione di tale principio.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per informazione, il testo degli accordi, convenzioni o intese fra loro conclusi nel settore delle forze lavorative, nel periodo tra la data della loro sottoscrizione e quella della loro entrata in vigore.»

12) All'articolo 47, il riferimento agli articoli 5 e 9 bis è inserito tra i riferimenti agli articoli 3 e 10.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il...

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità

COM(88) 815 def. — SYN 185

(Presentata dalla Commissione l'11 gennaio 1989)

(89/C 100/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 68/360/CEE del Consiglio, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, stabilisce le modalità secondo cui tali restrizioni sono soppresse o mitigate a favore dei beneficiari del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. ...;

considerando che il regolamento (CEE) n. ... , che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68, ne ha ampliato il campo di applicazione soggettivo dello stesso, determinando la necessità di adeguare a tali modifiche le disposizioni della direttiva 68/360/88, per quanto riguarda non soltanto i lavoratori e i loro familiari cittadini di uno Stato membro, ma anche i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;

considerando che le procedure e le spese per il rilascio dei titoli di soggiorno e dei relativi documenti si sono rivelate in molti casi troppo lunghe e troppo onerose, costituendo quindi un ostacolo obiettivo per l'organizzazione della vita quotidiana degli interessati e un freno alla loro integrazione nel paese ospitante;

considerando che, per la stabilità di soggiorno, si devono prendere in considerazione le nuove condizioni predominanti sui mercati del lavoro, con particolare riguardo all'incremento dei posti di lavoro precari e intermittenti;

considerando che, nel contesto dell'Europa dei cittadini, si deve promuovere il senso di appartenenza alla cittadinanza europea denominando il titolo di soggiorno «carta di soggiorno delle Comunità europee»,

Articolo 1

La direttiva 68/360/CEE, del 15 ottobre 1968, è modificata come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 2, il testo della prima frase è sostituito dal seguente:

«2. Il diritto di soggiorno viene comprovato con il rilascio di un documento denominato "carta di soggiorno delle Comunità europee".»

2) All'articolo 4, paragrafo 3, l'inizio del testo è sostituito dal seguente testo:

3) All'articolo 4, paragrafo 3, primo trattino, punto b) è aggiunto il testo seguente:

«nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, un attestato del diritto alle prestazioni di disoccupazione rilasciato dai servizi competenti del paese ospitante».

4) All'articolo 4, paragrafo 3, secondo trattino, il testo del punto e) è sostituito dal testo seguente:

«e) per i membri della famiglia, contemplati dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1612/68, un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato d'origine o di provenienza, da cui risulti che sono a carico del lavoratore o del coniuge o che convivono con il lavoratore o il coniuge in tale paese».

5) All'articolo 4, il paragrafo 4 è soppresso.

6) All'articolo 5 è aggiunto il comma seguente:

«Tali formalità sono espletate al più presto.»

7) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) deve essere valida per almeno cinque anni a decorrere dal rilascio e rinnovabile automaticamente per periodi di dieci anni».

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

- 8) All'articolo 6, paragrafo 2, dopo i termini «obblighi militari», è inserita la seguente frase:
- «o da malattie, maternità o studi o nella situazione contemplata dall'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 1612/68».
- 9) All'articolo 6, paragrafo 3, dopo il primo comma viene inserito il comma seguente:
- «Tuttavia, quando il lavoratore ha occupato vari impieghi temporanei successivi, di durata globale pari o superiore a dodici mesi, in un periodo di soggiorno ininterrotto di diciotto mesi, lo Stato membro ospitante gli rilascia la carta di soggiorno di cui al paragrafo 1, previa presentazione di una dichiarazione di assunzione o di un certificato di lavoro, anche per un lavoro di durata inferiore ad un anno.»
- 10) All'articolo 6, viene aggiunto il seguente paragrafo:
- «4. Quando il lavoratore ha occupato nello Stato ospitante un impiego di durata superiore a tre mesi e inferiore ad un anno ed ha acquisito il diritto alle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di tale paese, il titolo di soggiorno che gli è stato rilasciato in conformità del primo comma del paragrafo 3 è automaticamente rinnovabile fino alla scadenza del diritto alle prestazioni di disoccupazione.
- Quando il lavoratore ha occupato nello Stato ospitante un impiego di durata inferiore a tre mesi ed ha acquisito il diritto alle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di tale paese, questo gli rilascia un titolo di soggiorno di tre mesi, rinnovabile automaticamente fino alla scadenza del diritto alle prestazioni di disoccupazione.»
- 11) All'articolo 7, paragrafo 1, l'espressione «dovuta a malattia o ad infortunio» è sostituita da:
- «dovuta a malattia, maternità o infortunio».
- 12) All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
- «Allorché scade durante il periodo di incapacità al lavoro, essa è rinnovata automaticamente, a norma dell'articolo 6.»
- 13) All'articolo 7, il paragrafo 2 è soppresso.
- 14) All'articolo 9, paragrafo 1, la parte iniziale del testo, sino a «della CEE» viene sostituita dal seguente testo:
- «I documenti di soggiorno e i documenti giustificativi rilasciati ai beneficiari della presente direttiva.»
- 15) All'articolo 9, dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:
- «4. La presentazione della carta di soggiorno non può essere richiesta al passaggio delle frontiere.»
- 16) Il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente:
- «Testo della menzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2
- La presente carta di soggiorno delle Comunità europee è rilasciata a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, del regolamento (CEE) n. ... e delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 68/360/CEE e della direttiva ...
- Il titolare della presente carta ha il diritto di accedere, alle medesime condizioni dei lavoratori ... (*) alle attività subordinate e di esercitarle sul territorio ... (*)
- (*) Indicazione della cittadinanza e dello Stato che rilascia la carta.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 79/373/CEE, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali ⁽¹⁾

COM(89) 125 def.

(Presentata dalla Commissione il 17 marzo 1989 in virtù dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)

(89/C 100/08)

Il 1° giugno 1988 la Commissione ha presentato al Consiglio la suddetta proposta. Per i motivi esposti nella relazione che precede, la proposta iniziale è stata modificata come segue:

Nell'articolo 1, paragrafo 3 della proposta di direttiva sono apportate le seguenti modifiche, relative al testo proposto per il nuovo articolo 5 della direttiva 79/373/CEE:

1) Nel paragrafo 1:

- a) il termine «produttore» riportato nella prima frase, è sostituito dal termine «fabbricante»;
- b) è soppresso il punto k).

2) Nel paragrafo 3 è aggiunto il seguente punto k):

- «k) data di fabbricazione, da indicare conformemente all'articolo 5 quinquies, paragrafo 2».

⁽¹⁾ GU n. C 178 del 7. 7. 1988, pag. 4.

FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO

NUOVE TECNOLOGIE NELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA

Il presente opuscolo informativo si basa su 26 studi di casistica effettuati in Belgio, nella Repubblica federale di Germania, in Francia, in Italia e nel Regno Unito su incarico della Fondazione europea. Essi si sono concentrati sui seguenti settori:

- stato dello sviluppo tecnologico delle macchine CNC, dei sistemi CAD/CAM e del livello d'integrazione tra progettazione, programmazione e fabbricazione
- portata dell'introduzione di sistemi CAD/CAM integrati
- possibili conseguenze economiche e organizzative sull'industria manifatturiera
- conseguenze sull'interazione fra uomo, macchina e organizzazione del lavoro
- sviluppo di una politica aziendale dinamica del personale e collegamento con formazione, qualifiche e sviluppo professionale
- conseguenze sugli «utenti» del sistema nonché interazione fra tali «utenti»
- effetti sull'occupazione nell'industria manifatturiera

56 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: SY-50-87-291-IT-C ISBN: 92-825-7806-2

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

LIT 7 000 FB 200 ECU 4,60



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata
(versione italiana)

Quest'opera comprende:

- 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi);
- nove lingue: danese, tedesco, inglese, francese, italiano, olandese, spagnolo, greco e portoghese.

Quest'opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella nuova tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione in una delle nove lingue.

La nomenclatura della nuova tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci» entrato in vigore il 1° gennaio 1988;

- la corrispondenza nelle nove lingue (dizionario multilingue specializzato) grazie a un numero-chiave comune (numero CUS);
- le possibilità di conoscere il numero CAS (Chemical Abstracts Registry Number).

Le denominazioni chimiche permettono l'accesso alla banca di dati chimici delle Comunità europee (ECDIN).

643 pagine

Pubblicato in: ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT.

N. di catalogo: CB-52-88-348-IT-C ISBN: 92-825-7921-2

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

Ogni volume unilingue:

ECU 33,75 Lit 51 500

Per tutte le nove lingue:

ECU 232 Lit 353 000



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo